



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Andrea ENRIA
Presidente del Consiglio di vigilanza

All'Amministratore Delegato dell'ente significativo

SSM-2020-0744

Francoforte sul Meno, 4 dicembre 2020

Oggetto: Identificazione e misurazione del rischio di credito nell'ambito della pandemia di coronavirus (COVID-19)

Gentile Signora, Egregio Signore,

a seguito delle deliberazioni del Consiglio di vigilanza, la presente comunicazione intende fornire alle banche ulteriori indicazioni in merito all'identificazione e alla misurazione del rischio di credito nell'ambito della pandemia di coronavirus (COVID-19). A tale riguardo, con lettera del 1° aprile 2020¹, la BCE ha chiarito che gli enti significativi (significant institutions), pur applicando i margini di flessibilità previsti dai principi contabili in uso per assorbire l'impatto derivante dall'andamento del rischio di credito e attenuare l'eccessiva prociclicità, dovrebbero continuare a identificare e rendicontare il deterioramento della qualità degli attivi e l'accumulo degli NPL conformemente alle regole vigenti, al fine di mantenere una chiara e accurata visione dei rischi nel settore bancario. Allo stesso tempo, si rammenta che le misure di allentamento dei requisiti patrimoniali adottate sin dall'inizio della pandemia intendono consentire alle banche di attenuare tali andamenti del rischio di credito e continuare quindi ad assicurare un regolare finanziamento dell'economia.

Con il progredire della pandemia di COVID-19, le attività di vigilanza della BCE hanno rilevato un'attuazione eterogenea dei contenuti della lettera del 1° aprile scorso da parte degli enti significativi. Pertanto, come illustrato nella presente, e coerentemente con le precedenti comunicazioni della BCE riguardanti le prassi di accantonamento nel contesto della pandemia di COVID-19, assume sempre maggiore importanza per gli enti significativi assicurare che tale rischio sia adeguatamente valutato, classificato e misurato nei loro bilanci. Ciò consente di offrire in maniera tempestiva soluzioni appropriate ai debitori in difficoltà, contribuendo a contenere l'accumulo di asset/crediti problematici presso le banche e quindi riducendo al minimo e attenuando gli effetti da shock improvvisi ("cliff effect") dove possibile. A tale scopo, è fondamentale che gli enti significativi raggiungano il giusto equilibrio tra evitare un'eccessiva prociclicità e assicurarsi che i rischi cui sono (o saranno) esposti si riflettano adeguatamente nei processi interni di misurazione e gestione dei rischi, nei bilanci e nelle segnalazioni regolamentari.

1 Cfr. la lettera della BCE recante oggetto: "L'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)" e il documento "FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus".

Gli enti significativi dovrebbero utilizzare procedure per la valutazione del merito di credito solide e ben strutturate che consentano loro di distinguere in maniera tempestiva ed efficace, nonché sulla base del singolo caso ove opportuno, i debitori economicamente sostenibili da quelli non più sostenibili. Tale processo dovrebbe anche tenere conto della cessazione degli interventi di sostegno pubblico attualmente disponibili. Inoltre, in prospettiva prudenziale, per l'adeguata gestione e copertura del rischio di credito, è importante che gli enti significativi classifichino le esposizioni in base agli stage di rischio appropriati previsti dall'IFRS 9, utilizzando tutte le informazioni rilevanti per la determinazione delle perdite attese su crediti.

Pertanto, la BCE si attende che gli enti significativi prestino particolare attenzione a quelle che la BCE considera essere politiche e procedure solide per la gestione del rischio di credito, come di seguito indicato. Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato 1.

In primo luogo, gli enti significativi dovrebbero assicurarsi di aver migliorato le proprie procedure affinché tutte le modifiche contrattuali qualificabili come concessioni e accordate ai debitori in difficoltà, ai sensi dell'articolo 47 ter, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR)², siano classificate correttamente come "oggetto di concessioni" (forborne) nei propri sistemi. Per i finanziamenti oggetto di modifiche che non soddisfano i criteri delle moratorie generali di pagamento stabiliti dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulle moratorie relative ai pagamenti³, gli enti significativi dovrebbero quindi valutare e classificare, sulla base del singolo caso, se le modifiche soddisfano la definizione di concessione e di difficoltà finanziarie.

In secondo luogo, ci si attende che gli enti significativi svolgano una valutazione periodica dell'inadempienza probabile (unlikely to pay) dei debitori, comprese le esposizioni che godono di moratorie generali di pagamento, utilizzando tutte le informazioni rilevanti e disponibili; per le valutazioni condotte manualmente ci si attende che le banche adottino un approccio basato sui rischi. Gli enti significativi dovrebbero assicurarsi di aver migliorato i propri processi, indicatori e criteri di classificazione (trigger) al fine di renderli adeguati all'attuale contesto di rischio. Dovrebbero altresì assicurare, analogamente, l'efficacia dei propri sistemi di allerta precoce.

In terzo luogo, nella prospettiva della gestione dei rischi e allo scopo di effettuare accantonamenti adeguati a fini prudenziali, la BCE ritiene che gli enti significativi debbano identificare e registrare ogni aumento del rischio di credito sin dalle fasi iniziali. Gli enti significativi non dovrebbero ricorrere esclusivamente ai giorni di scaduto quale criterio per l'identificazione di un aumento significativo del rischio di credito⁴. Andrebbero inoltre evitate prassi quali la definizione di obiettivi in termini di importo per i passaggi tra stage oppure l'utilizzo di reverse engineering per il conseguimento di tali obiettivi.

In quarto luogo, in prospettiva prudenziale, al fine di assicurare la solida misurazione, gestione e copertura del rischio di credito, la BCE ritiene essenziale che gli enti significativi stimino correttamente i livelli di

2 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

3 Cfr. gli Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (ABE/GL/2020/02).

4 Ai sensi dell'IFRS 9 5.5.11: "Se informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi attesi sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità non può basarsi unicamente su informazioni sul livello dello scaduto nel determinare se il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale [...]".

accantonamento utilizzando ipotesi e parametri realistici che siano appropriati al contesto attuale. A tale riguardo, si raccomanda agli enti significativi di continuare ad ancorare gli scenari di base dell'IFRS 9 alle previsioni della BCE in maniera non distorta. Al tempo stesso, gli enti significativi non dovrebbero limitarsi ad approcci basati su tutto il ciclo economico (through-the-cycle) o medie di lungo periodo, ma valutare il ricorso a previsioni macroeconomiche (ove disponibili) attendibili per anni specifici. Andrebbe assicurato che le integrazioni (overlays) seguano la stessa direzione degli scenari macroeconomici sulla base di evidenze verificabili.

In quinto luogo, la BCE si attende che gli organi di amministrazione degli enti significativi esercitino una supervisione adeguata sugli elementi critici della gestione del rischio di credito. Ulteriormente, gli enti significativi dovrebbero altresì assicurare la distinzione dei compiti a livello dell'erogazione dei crediti, del monitoraggio dei rischi e dei processi di recupero e ristrutturazione, nonché un'adeguata reportistica interna ed esterna in merito alle misure di sostegno. Inoltre, ci si attende che le funzioni di revisione interna e controllo interno conducano opportune attività di valutazione e monitoraggio sui processi sottoposti a modifica a seguito della pandemia.

Infine, nell'ambito della pianificazione strategica e aziendale, la BCE si attende che gli enti significativi prevedano l'impatto maggiormente probabile della crisi in termini di classificazioni nei diversi stage di rischio, accantonamenti e capitale.

Si rammenta che i contenuti della presente comunicazione richiamano quanto previsto dai regolamenti e dagli orientamenti in vigore, da considerare nelle segnalazioni di vigilanza dell'anno corrente e nella futura pianificazione strategica e di budget. È intenzione della BCE ricorrere a un'ampia gamma di strumenti di vigilanza per verificare lo stato di attuazione di tutti gli aspetti delineati nella presente lettera.

Si incoraggia l'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica e controllo del Suo ente a discutere i contenuti della presente comunicazione. Sarebbe gradita da parte del gruppo di vigilanza congiunto (joint supervisory team, JST) una risposta alla presente lettera, entro il 31 gennaio 2021, approvata dall'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica e controllo. Indicazioni su quanto ci si attende nella risposta sono contenute nell'allegato 2. La BCE valuterà i riscontri forniti dagli enti significativi e si confronterà con questi per comprendere le prassi adottate in merito ai diversi aspetti di cui alla presente lettera, allo scopo di valutare caso per caso l'eventuale necessità di misure di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013⁵ qualora i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati non assicurino in maniera solida la gestione e la copertura del rischio di credito cui l'ente è esposto.

Con i più distinti saluti,

[firma]

Andrea Enria

⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 63-89).

Allegato 1

Il presente allegato fornisce agli enti significativi ulteriori dettagli riguardo alle osservazioni della BCE sui singoli temi e chiarisce la posizione della BCE in merito alle prassi di identificazione, classificazione e misurazione del rischio di credito ritenute solide dal punto di vista prudenziale. La comunicazione integra coerentemente quanto esposto nelle lettere della BCE “IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)” e “Capacità operativa per la gestione dei debitori in difficoltà nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)”, fornendo approfondimenti per gli ambiti in cui l’attività di vigilanza della BCE ha rilevato prassi eterogenee. A tale riguardo, il termine “classificazione e misurazione” si riferisce al più ampio contesto della gestione dei rischi e non esclusivamente a quello contabile. Il presente documento ha lo scopo di fornire agli enti significativi indicazioni non esaustive concernenti solide politiche e procedure in tale ambito.

La BCE valuterà caso per caso le politiche e le procedure di gestione del rischio di credito degli enti significativi, prendendo in considerazione le singole circostanze.

In relazione alla copertura del rischio di credito in prospettiva prudenziale, la BCE ha deciso di fornire ulteriori chiarimenti agli enti significativi indicando le prassi di accantonamento ritenute solide da un punto di vista prudenziale. Tali chiarimenti sono in linea con le aspettative della BCE precedentemente comunicate e con le dichiarazioni di altre autorità dell’UE e organismi internazionali sull’applicazione dell’IFRS 9 nel contesto della pandemia di COVID-19, compresi l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e l’International Accounting Standards Board (IASB). La presente lettera è conforme agli orientamenti dell’ABE sulla contabilizzazione delle perdite attese su crediti⁶.

Rilievo	Solidità di politiche e prassi
<p>Proiezioni dell’impatto probabile del COVID-19 sul capitale e sulla qualità degli attivi</p> <ul style="list-style-type: none">• La quantificazione dell’impatto probabile del COVID-19 risulta essere ancora in fase di attuazione per molti enti significativi. Gli enti significativi dovrebbero compiere sforzi ulteriori per assicurare che le proiezioni siano affidabili e tutti i relativi parametri (ad esempio esposizioni deteriorate) siano disponibili.	<p>La capacità di quantificare l’impatto probabile del COVID-19 è fondamentale per un’adeguata pianificazione strategica e aziendale. È essenziale al fine di prepararsi a un incremento atteso del numero dei debitori in difficoltà nonché per farvi adeguatamente fronte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le funzioni di controllo del rischio e le funzioni finanziarie degli enti significativi prevedono l’impatto maggiormente probabile del COVID-19 in termini di classificazione dell’esposizione, accantonamenti e impatto sul capitale, seguendo la migrazione dei debitori fra i vari stage di rischio e adattando i sistemi di rating, i parametri e le ipotesi di rischio alle misure introdotte in risposta al COVID-19, compresi periodi di tolleranza (grace period) e moratorie, effetti di attenuazione, effetti disomogenei relativi a settori vulnerabili.• Dato il livello di incertezza, le funzioni di controllo del rischio e le

⁶ Cfr. gli Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (ABE/GL/2017/06).

	funzioni finanziarie valutano tale impatto tramite vari scenari.
<p>Identificazione e classificazione delle misure di concessione (forbearance)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La BCE ha osservato che le modifiche dei termini e delle condizioni che non soddisfano i criteri di cui agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie relative ai pagamenti e che rientrerebbero tra le misure di concessione, pur essendo accordate non sempre sono classificate correttamente. • In alcuni casi, tali osservazioni si riferiscono a carenze nell'individuazione delle misure di concessione già comunicate prima della pandemia di COVID-19. • In altri casi, tuttavia, queste riguardano un allentamento dei criteri per l'individuazione delle misure di concessione, come l'esclusione delle difficoltà temporanee. • Diviene pertanto più difficile assicurare che le soluzioni più appropriate siano offerte tempestivamente ai debitori economicamente sostenibili, tutelando al tempo stesso gli enti significativi dagli effetti negativi del rischio di credito. 	<p>Processi robusti per l'identificazione e la classificazione delle misure di concessione (forbearance) sono necessari per il monitoraggio adeguato e la gestione tempestiva di tali esposizioni. L'attuale situazione relativa al COVID-19 richiede un miglioramento di tali processi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli enti significativi migliorano i processi e presidi interni al fine di rilevare eventuali segnali di difficoltà finanziaria in fase iniziale. In tal modo si assicurano l'efficacia dei processi e dei presidi in uso nell'attuale contesto nonché la possibilità di offrire adeguate misure di sostegno ai debitori in difficoltà economicamente sostenibili. • A tale riguardo, viene condotta una valutazione delle difficoltà finanziarie in merito alle altre esposizioni per le quali il debitore non sembra essere interessato da tali difficoltà, ma per le quali le condizioni di mercato sono cambiate in misura significativa tale da poter incidere sulla sua capacità di rimborso. Gli esiti della valutazione delle difficoltà finanziarie dei singoli debitori si riflette accuratamente nella classificazione prudenziale e contabile. • Ai sensi degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie relative ai pagamenti⁷, le modifiche che soddisfano i criteri delle moratorie generali di pagamento non devono essere riclassificate come misure di concessione. Peraltro, si rammenta agli enti significativi che, come stabilito al paragrafo 19 dei citati orientamenti dell'ABE, le informazioni relative ai prestiti per i quali sono state concesse moratorie generali di pagamento, o eventuali altre modifiche dei termini e delle condizioni, dovrebbero essere chiaramente identificabili, disponibili e prontamente accessibili nei sistemi informatici, affinché possano essere adeguatamente tracciate e monitorate. • Per quanto concerne l'identificazione delle misure di concessione in relazione alle modifiche che non soddisfano i criteri delle moratorie generali di pagamento stabiliti negli orientamenti dell'ABE sulle moratorie, gli enti significativi continuano a valutare le modifiche dei termini e delle condizioni dei finanziamenti sulla base del singolo caso, classificando tali modifiche conformemente al quadro normativo vigente in materia⁸ e segnalandole ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014. • A fini di chiarezza si precisa che, per le esposizioni che non soddisfano i criteri delle moratorie generali di pagamento, gli enti significativi dovrebbero valutare le voci di seguito indicate

7 Cfr. gli Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (ABE/GL/2020/02).

8 Ai sensi dell'articolo 47 ter, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove siano classificate quali ristrutturazioni onerose, ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

	<p>al fine di accordare misure di concessione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conformità della modifica dei termini e delle condizioni ovvero del rifinanziamento con la definizione di concessione ai sensi dell'articolo 47 ter, paragrafo 1, del CRR. ○ Eventualità che il debitore abbia incontrato o possa verosimilmente incontrare difficoltà finanziarie (anche se soltanto temporaneamente) nel rimborsare i prestiti che andrebbero pertanto segnalati come concessioni. Tale definizione si applica almeno (ma non esclusivamente) alle situazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 2, del CRR. ○ Eventualità che la concessione costituisca ristrutturazione onerosa ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del CRR e andrebbe pertanto classificata come esposizione deteriorata. <p>Ad esempio, nel caso delle famiglie, detenere un impiego in un settore fortemente colpito unitamente alla mancata o solo limitata disponibilità di altre fonti di reddito potrebbe essere un indicatore di difficoltà finanziarie; mentre nel caso delle società non finanziarie operare in un settore colpito o disponibilità limitata di liquidità/altre riserve finanziarie potrebbero essere indicatori di difficoltà finanziarie.</p>
<p>Valutazione dell'inadempienza probabile (unlikeliness to pay, UTP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli enti significativi conducono generalmente una valutazione dell'inadempienza probabile (sebbene ricorrendo principalmente a processi e indicatori invariati). • Tuttavia, i tipici indicatori comportamentali non risultano essere adatti alle esposizioni oggetto di moratoria e non tutte le informazioni sono attualmente disponibili. • Talune prassi inadeguate sono state osservate (ad esempio, atteggiamento "attendista" nelle valutazioni, che sebbene condotte non determinano successive riclassificazioni). • Alcuni enti significativi hanno già iniziato ad apportare 	<p>Gli enti significativi dovrebbero valutare l'inadempienza probabile dei debitori⁹. Le sfide poste dall'assenza di dati sui pagamenti e dalla mancata rappresentatività delle informazioni finanziarie richiedono il miglioramento degli attuali processi, indicatori e criteri di classificazione. Gli enti significativi dovrebbero, tra l'altro, intraprendere le azioni di seguito indicate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dare priorità alla valutazione manuale dei debitori colpiti in maniera rilevante dalla pandemia (ad esempio tramite una segmentazione per settore e rischio che identifichi i settori e i sottosettori più vulnerabili). Adottare un approccio coerente e robusto per valutare le prospettive di ciascun settore, tenendone quindi conto nelle valutazioni creditizie dei singoli debitori. • Ricorrere, in maniera strutturata e tracciabile, a fonti di informazioni aggiornate e metodologie affinate nella valutazione della posizione finanziaria dei debitori. • Dotarsi di un programma completo per le relazioni con la clientela (basato sulla segmentazione per settore e rischio) al fine di raccogliere le informazioni (finanziarie) più aggiornate sulla posizione finanziaria attuale e attesa delle società non finanziarie. Valutare il sostegno aggiuntivo ottenuto dal debitore da parte delle autorità pubbliche. • Per le esposizioni verso le famiglie, si potrebbero esplorare approcci per l'identificazione di segnali precoci di difficoltà finanziaria (ad esempio dati contabili sulle operazioni). Ove ciò

⁹ Eventuali forme di attenuazione del rischio credito, quali garanzie fornite da parti terze, non esentano gli enti dal valutare la potenziale inadempienza probabile del debitore né influiscono sugli esiti di tale valutazione.

<p>miglioramenti alle proprie metodologie (ad esempio, definendo nuovi indicatori, utilizzando fonti alternative di informazioni e sfruttando l'analisi sui settori a rischio elevato/vulnerabili).</p>	<p>rilevi per l'identificazione dell'UTP, si potrebbero ottenere, informazioni aggiornate su situazione lavorativa, settore di impiego nonché disponibilità e utilizzo di eventuali programmi di sostegno delle autorità pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condurre verifiche più frequenti per i debitori a rischio più elevato, ad esempio, clientela sotto osservazione (watch-list) o con un rating basso. Tali verifiche accertano nel continuo la sostenibilità economica di lungo termine dei debitori oppure la loro capacità di rimborso e si riflettono nelle rispettive segnalazioni di vigilanza. <p>In relazione alla valutazione dell'inadempienza probabile nel caso di debitori destinatari di moratorie generali di pagamento, si rammenta agli enti significativi che, conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie, le valutazioni dell'inadempienza probabile andrebbero condotte nel corso della moratoria. Allo scadere della moratoria, gli enti significativi danno priorità alla valutazione dei debitori che incorrono subito in ritardi di pagamento o ai debitori ai quali siano state accordate concessioni poco dopo il termine della moratoria.</p>
<p>Staging e determinazione degli accantonamenti</p> <p>La BCE ha osservato una gamma eterogenea di prassi di accantonamento, alcune delle quali potrebbero determinare una copertura inadeguata del rischio di credito e ostacolare la valutazione accurata della qualità creditizia sottostante delle esposizioni. Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approcci attendisti (wait and see) adottati in caso di mancata efficacia dei criteri di classificazione basati sulla morosità; • approcci che prevedono la modifica di criteri di classificazione e soglie (ad esempio, aumento delle soglie della probabilità di 	<p>In prospettiva prudenziale, politiche e procedure solide per lo staging e la determinazione degli accantonamenti sono fondamentali al fine di assicurare l'adeguata gestione e copertura del rischio di credito, comprese l'identificazione e la gestione tempestive dei debitori in difficoltà.</p> <p>Previsioni macroeconomiche ai fini dell'IFRS 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera recante oggetto "l'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)" del 1° aprile scorso¹⁰, la BCE ha raccomandato agli enti significativi di ancorare, a fini prudenziali, le loro previsioni alle proiezioni macroeconomiche della BCE pubblicate periodicamente. Tuttavia, quando le previsioni relative ad anni specifici non risultano più attendibili, le banche utilizzano previsioni macroeconomiche comprovate da informazioni storiche. • Tali raccomandazioni possono essere considerate l'indicazione della posizione della BCE in merito alla sana attuazione delle politiche contabili da un punto di vista prudenziale e non vanno intese erroneamente come un allentamento del requisito contabile applicabile. Pertanto, in linea con quanto esposto

10 Secondo quanto indicato nella lettera, le banche dovrebbero "attribuire un peso maggiore alla previsione macroeconomica per un determinato periodo nel caso delle prospettive a breve termine e ridurre sistematicamente il fattore di ponderazione via via che la previsione perde rilevanza su orizzonti più lontani nel futuro" nonché "utilizzare la previsione di lungo periodo (ad esempio il tasso di crescita a lungo termine del PIL) ogniqualvolta la previsione specifica perda rilevanza". Nella lettera si afferma inoltre: "dato che le proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE attualmente pubblicate per l'area dell'euro coprono soltanto l'anno solare in corso e i prossimi due, e poiché gli intervalli di incertezza indicati si ampliano considerevolmente nell'arco di tale periodo, la BCE ritiene che, indipendentemente dalla crisi in atto, gli enti dovrebbero esclusivamente utilizzare le previsioni di lungo periodo oltre l'orizzonte di tali proiezioni".

<p>default (PD));</p> <ul style="list-style-type: none"> • approcci distorti adottati nell'inclusione delle previsioni macroeconomiche. <p>La BCE ha inoltre rilevato l'utilizzo di alcune migliori prassi nella determinazione degli approcci per i passaggi a stage 2 ove non sia possibile effettuare singole valutazioni o in caso di mancata rispondenza dei consueti indicatori. Rientrano in tali prassi le valutazioni top-down/bottom-up, l'analisi dei settori vulnerabili e l'utilizzo di indicatori alternativi.</p>	<p>nella lettera del 1° aprile scorso, sebbene gli enti significativi debbano continuare ad ancorare in maniera non distorta i propri scenari di base alle previsioni della BCE, ove disponibili, gli enti significativi dovrebbero tenere conto di previsioni macroeconomiche attendibili per anni specifici ed evitare l'utilizzo esclusivo di medie di lungo periodo¹¹. Ciò consente di ridurre al minimo e attenuare, ove possibile, gli eventuali effetti di shock improvvisi ("cliff effect"), limitando al tempo stesso, come raccomandato nella lettera della BCE del 1° aprile scorso, l'eccessiva pro-ciclicità. È tuttavia fondamentale che gli enti significativi raggiungano il giusto equilibrio tra l'esigenza di evitare un'eccessiva prociclicità e assicurare che i rischi cui sono (o saranno) esposti si riflettano adeguatamente nelle loro segnalazioni di vigilanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli enti significativi evitano inoltre di ricorrere ad approcci distorti che stabilizzano gli accantonamenti in maniera artificiale. Gli enti significativi considerano il conseguimento di una distribuzione equilibrata di scenari alternativi attorno allo scenario di base ancorato alle previsioni della BCE. • Di tali considerazioni si tiene anche conto per determinare gli accantonamenti per lo stage 3. <p>Valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aumento significativo del rischio di credito è identificato nella fase più precoce possibile, indipendentemente dal ricorso alla valutazione analitica o collettiva, per assicurare la presenza di livelli di accantonamento adeguati a fini prudenziali. Il fatto che le moratorie non determinino automaticamente una riclassificazione delle esposizioni non significa che il compito di valutare l'eventuale deterioramento dell'attività possa essere tralasciato. • Si rammenta che, per i prestiti soggetti a moratoria, i criteri alla base del passaggio a stage 2 e 3 da applicare ai sensi dell'IFRS 9 (9.B5.5.1, 9.B5.5.18 e allegato A) sono valutati in maniera più organica. Per tali esposizioni, infatti, i criteri di classificazione basati sulla morosità sono stati in qualche misura compromessi in quanto i giorni di scaduto sono conteggiati soltanto sulla base del piano di rimborso rivisto (ABE/GL/2020/02, par. 13)¹². • Le misure di concessione che non sono conformi agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie relative ai pagamenti costituiscono in generale un indicatore per il passaggio a stage 2 (ovvero riduzione di valore), tranne nel caso in cui l'ente significativo valuti, solitamente tramite una valutazione specifica del cliente e ricorrendo ad altri indicatori, che non si sia verificato un deterioramento significativo della qualità del credito.
--	---

11 Ai sensi dell'IFRS 9.BC5.282, "[...] gli approcci basati sull'intero ciclo [...] determinano un fondo a copertura perdite che non rispecchia le caratteristiche economiche [...] alla data di riferimento del bilancio".

12 Cfr. lo "Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID19 measures", ABE, 25 marzo 2020, pag. 4.

	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti significativi tengono conto dell'IFRS 9.5.5.11. Si ritiene che tutte le esposizioni scadute da più di 30 giorni presentino un aumento significativo del rischio di credito, sempre che l'ente non confuti tale ipotesi valutando caso per caso sulla base di prove attendibili. • Si rammenta che, oltre ai dati statistici, l'IFRS 9.B5.18 prevede che le banche utilizzino informazioni qualitative per determinare le esposizioni per le quali devono essere rilevate perdite attese lungo tutta la vita del credito. Le informazioni impiegate a tal fine sono allineate con gli indicatori di rischio utilizzati nel monitoraggio della clientela e del portafoglio e comprendono altresì elementi quali concessioni, aumento dell'indebitamento, rimborso non sostenibile e mancato rispetto delle politiche creditizie. • L'agevolazione dei passaggi di stage tramite la definizione di obiettivi in termini di importo ovvero l'utilizzo di reverse engineering per il conseguimento di tali obiettivi (ad esempio fissando ex ante un quantile del portafoglio prestati da assegnare a stage 2 nel lungo periodo oppure adeguando le soglie per il passaggio di stage sulla base di quantili predefiniti) è evitata per ragioni di prudente gestione dei rischi, al fine di assicurare un livello adeguato di accantonamenti. • Si fa presente che i criteri alla base dei passaggi di stage definiti in termini assoluti (come PD assoluta oppure come aumento assoluto della PD) non sono generalmente considerati conformi all'IFRS¹³. • In aggiunta, le soglie interne utilizzate per determinare un aumento significativo del rischio di credito sono stabilite alla luce delle migliori prassi affermatesi con l'introduzione dell'IFRS 9 e non sono allentate quando la qualità creditizia del portafoglio si deteriora o presenta maggiore variabilità¹⁴. • Le soglie sono inoltre coerenti tra i portafogli e non favoriscono sistematicamente i debitori più rischiosi (ad esempio applicando soglie relative più elevate per il passaggio di stage a debitori che presentano generalmente PD più elevate, rating peggiori al momento dell'erogazione oppure maggiore variabilità delle migrazioni tra classi di rating¹⁵). A tale riguardo, anche in linea con il manuale sull'AQR¹⁶ e con la nota
--	---

13 Ai sensi dell'IFRS 9.B5.5.9, nella determinazione della significatività dell'aumento del rischio di credito "una determinata variazione, in termini assoluti [...] sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale [...] rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale [...]". Tranne nel caso in cui tutti gli strumenti ai quali si applica un criterio assoluto per il passaggio di stadio siano caratterizzati dallo stesso rischio iniziale oppure gli strumenti godano ancora della deroga per basso rischio di credito, un aumento assoluto della PD non è adatto alla determinazione della significatività.

14 Ai sensi dell'IFRS 9.5.5.9, la valutazione di un aumento significativo del rischio di credito dovrebbe fondarsi su informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza costi e sforzi eccessivi. Nella misura in cui le informazioni ragionevoli e dimostrabili derivino da un modello interno per la PD, la soglia a cui tale modello può discernere un aumento significativo della PD deve essere considerata coerentemente per il periodo di tempo in cui il modello è utilizzato. Le modifiche del modello che alterano tale soglia sono soggette a processi adeguati di governo e convalida dei modelli. Ciò vale anche ove rating esterni siano utilizzati come informazioni ragionevoli e dimostrabili; la soglia a cui i rating esterni possono discernere un aumento significativo deve quindi essere considerata coerentemente.

15 I paragrafi 2.12-2.15 del quadro dell'IFRS prevedono che le informazioni finanziarie siano neutrali e prive di distorsioni.

16 Vigilanza bancaria, Asset Quality Review – Phase 2 Manual, BCE, giugno 2018.

metodologica dell'ABE sulle prove di stress¹⁷, gli enti significativi considerano il triplicarsi della PD durante il ciclo di vita (annualizzata) a partire dalla rilevazione iniziale quale misura supplementare appropriata per l'aumento significativo del rischio di credito. Tali livelli sono coerenti con quanto osservato dalla BCE nell'ambito delle recenti indagini quantitative condotte prima dell'insorgere della pandemia tra gli enti significativi partecipanti. Per assicurare un livello sufficiente di accantonamenti, tale soglia consolidata non è stata pertanto allentata durante la pandemia di COVID-19.

Utilizzo di integrazioni (overlay) nell'applicazione dell'IFRS 9

- Dato l'attuale livello di incertezza, potrebbe essere necessario immettere nei modelli parametri soggettivi oppure apportare aggiustamenti successivi al modello di base (overlay). Tuttavia, **i parametri soggettivi immessi nei modelli si muovono nella stessa direzione delle evidenze obiettive e verificabili quali le variabili macroeconomiche osservabili e le previsioni prospettiche (forward-looking)**. Le integrazioni sono supportate da processi adeguatamente documentati e soggetti a governo e sorveglianza rigorosi, assicurando l'adozione coerente nel tempo di processi documentati per tutte le esposizioni¹⁸.
- I debitori sono colpiti (direttamente o indirettamente) dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) in misura differente, a seconda del loro settore. A tale riguardo, **le informazioni macroeconomiche e/o l'impatto avverso sull'attività di determinati settori potrebbero essi stessi denotare un aumento significativo del rischio di credito per le esposizioni che hanno subito effetti negativi**¹⁹. Il passaggio a stage 2 potrebbe essere necessario anche soltanto a seguito di queste circostanze particolari, sempre che informazioni più granulari a disposizione non dimostrino che le esposizioni possano permanere a stage 1. Ricorrendo a un approccio più differenziato, si potrebbe confutare l'ipotesi che gli effetti avversi derivanti dal contesto operativo, finanziario ed economico si ripercuotano sull'intero portafoglio.
- **Nell'impossibilità di condurre la valutazione creditizia di un singolo cliente** a causa della mancanza di informazioni specifiche aggiornate, **gli enti significativi utilizzano gli approcci top-down e bottom-up** previsti dall'IFRS 9 (in particolare i paragrafi B5.5.6, IE38 e IE39). Per applicare l'approccio top-down, gli enti significativi ricorrono a un campione rappresentativo per la valutazione del deterioramento del credito.

17 2020 EU-Wide Stress Test, Methodological Note, ABE, novembre 2019.

18 Cfr. il paragrafo 33, lettera f), degli Orientamenti ABE/GL/2017/06.

19 I dati raccolti dalla BCE sui modelli degli enti partecipanti mostrano che, in media, una diminuzione del PIL del 3% triplica l'aumento della PD. Inoltre, alcuni settori risentono di un'ovvia variazione sfavorevole del loro contesto operativo. L'IFRS 9.B5.5.17(f) e l'IFRS 9.B5.5.17(i) prevedono che l'ente significativo consideri tutte le variazioni sfavorevoli del contesto operativo, finanziario ed economico del debitore.

	<p>I risultati sono utilizzati per stimare la proporzione di portafoglio per cui sono necessari accantonamenti sulla base delle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dal ricorso ad approcci analitici per determinare sistematicamente quali porzioni di portafoglio non siano state interessate da un aumento significativo del rischio di credito (ad esempio utilizzando tavole di migrazione rappresentative in assenza di rating individuali, poiché tali tavole dovrebbero essere subordinate allo stato dell'economia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le modifiche gestionali discrezionali (override) apportate agli approcci quantitativi consolidati sono generalmente evitate; vengono applicate soltanto al livello più granulare possibile e sono soggette a solide procedure di governo e convalida. Più in generale, tali modifiche discrezionali interessano soltanto porzioni minime del portafoglio bancario (banking book) per un periodo di tempo limitato e si basano su una chiara motivazione suffragata da evidenze.
<p>Processo di assegnazione del rating e quantificazione dei parametri di rischio</p> <p>In alcuni casi la BCE ha osservato che il deterioramento rilevante del contesto economico non è stato sufficientemente preso in considerazione nella quantificazione dei parametri di rischio.</p>	<p>I parametri di rischio sono valutati adeguatamente al fine di riflettere accuratamente l'incremento del rischio di credito nelle posizioni patrimoniali degli enti significativi.</p> <p>Gli enti significativi considerano gli effetti del COVID-19 e le connesse misure di attenuazione (ossia garanzie statali e moratorie dei pagamenti) nel proprio processo di assegnazione dei rating e nella quantificazione dei parametri di rischio, conformemente ai requisiti regolamentari vigenti, ai modelli approvati e processi interni nonché nel rispetto dei requisiti di cui al Regolamento delegato (UE) 529/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi modifica (ad esempio “congelare” oppure “escludere” componenti o variabili del modello per la PD, minore frequenza della riassegnazione dei rating ecc.) comporterebbe la necessità da parte degli enti di valutare il carattere sostanziale delle modifiche ai metodi dei modelli interni (materialità del cambio di modello) nonché di darne comunicazione/inoltrare richiesta di autorizzazione all'autorità competente²⁰. • Coerentemente con il deterioramento rilevante del contesto economico, il riconoscimento di moratorie di pagamento (conformi o meno agli orientamenti dell'ABE) non determina generalmente un miglioramento dei valori dei fattori di rischio rispetto a quelli osservati prima della pandemia di COVID-19. • Per le moratorie non conformi agli orientamenti dell'ABE, gli enti significativi riflettono l'evento della ristrutturazione nell'assegnazione delle classi di rischio, adottando un approccio prudente ove tale evento non sia esplicitamente colto dal

²⁰ Come stabilito nell'ambito del Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione.

	<p>modello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ove si concretizzino andamenti che mostrano livelli superiori a quelli sottostanti le attuali stime del rallentamento economico, una potenziale revisione al rialzo delle stime di loss given default e di credit conversion factor ha il vantaggio di facilitare un'appropriate gestione dei rischi. Consente inoltre la rilevazione tempestiva degli effetti della pandemia di coronavirus (COVID-19) eliminando l'eventuale necessità di una "drastica revisione al rialzo" in una fase successiva.
<p>Valutazioni delle garanzie</p> <p>La determinazione aggiornata e ben documentata delle valutazioni delle garanzie è necessaria per esaminare la qualità dei prestiti e l'adeguatezza degli accantonamenti.</p>	<p>In conformità con le Linee guida per le banche sui crediti deteriorati emanate dalla BCE, gli enti significativi effettuano frequentemente il monitoraggio delle valutazioni delle singole garanzie per tutte le esposizioni. Tale monitoraggio dovrebbe avere una frequenza almeno annuale per gli immobili non residenziali e triennale per gli immobili residenziali. Le valutazioni andrebbero aggiornate ove necessario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valutazione delle garanzie immobiliari è aggiornata a livello individuale alla data in cui il prestito è classificato come esposizione deteriorata e almeno una volta all'anno finché resta classificato come tale. • Gli enti eseguono valutazioni più frequenti laddove il mercato sia stato soggetto a variazioni negative rilevanti e/o in presenza di segnali di un notevole calo di valore della singola garanzia.
<p>Governance e coinvolgimento degli organi di amministrazione</p> <p>In alcuni casi la BCE ha osservato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarso coinvolgimento degli organi di amministrazione nella supervisione e nella gestione della risposta al COVID-19; • carenze nell'aggregazione dei dati e criticità nella qualità dei dati in relazione ai flussi informativi riguardanti il COVID-19; • scarso coinvolgimento delle funzioni di revisione interna e controllo interno. 	<p>Una governance adeguata e il coinvolgimento degli organi di amministrazione²¹ rivestono importanza fondamentale nell'assicurare una risposta efficace alle sfide poste dalla pandemia di coronavirus (COVID-19).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agli organi di amministrazione compete l'adeguata supervisione degli elementi critici della gestione del rischio di credito, comprese le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ○ revisione dei criteri per la concessione del credito, del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e della strategia, dati scenari macroeconomici realistici; ○ modifiche sostanziali ai quadri di riferimento prudenziali e contabili; ○ assicurare che le task force istituite per far fronte all'impatto della crisi di COVID-19 abbiano ricevuto un mandato adeguato. • Assicurare un'ordinata ed efficace distinzione dei compiti a livello dell'erogazione dei prestiti, del monitoraggio dei rischi e dei processi di recupero e ristrutturazione, in un contesto in cui la necessità di una reazione tempestiva alla pandemia di

21 A fini di chiarezza si precisa che "organi di amministrazione" si riferisce sia alla funzione esecutiva sia alla funzione di supervisione strategica e controllo.

	<p>coronavirus (COVID-19) potrebbe far emergere un incentivo alla commistione di attività normalmente assegnate a ruoli e funzioni separati nella prima e seconda linea di controllo²².</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le funzioni di revisione interna e di controllo interno valutano e monitorano adeguatamente i processi in relazione al rischio di COVID-19 e alla sua relativa misurazione, assicurando la corretta interpretazione del quadro di riferimento prudenziale applicabile. • La reportistica interna ed esterna in merito alle misure di sostegno è in linea con gli orientamenti dell'ABE sulle moratorie e con i requisiti di vigilanza, in modo tale da consentire la sua aggregazione a livello consolidato da parte degli enti significativi.
--	--

Allegato 2

Nelle risposte gli enti significativi dovrebbero fornire un sufficiente grado di dettaglio qualitativo e quantitativo che consenta ai gruppi di vigilanza congiunti (joint supervisory team, JST) di comprendere l'approccio con cui la banca intende affrontare le carenze individuate rispetto ai chiarimenti contenuti in ognuno dei sottoparagrafi dell'allegato 1. Non è necessario inoltrare nuovamente informazioni che siano già state presentate all'ABE o alla BCE; è sufficiente farvi riferimento. Si chiede agli enti di strutturare la risposta seguendo i punti di seguito elencati:

1. Commenti di carattere generale
2. Classificazione (valutazione delle misure di concessione e delle inadempienze probabili)
3. Ripartizione in stage e determinazione degli accantonamenti ai sensi dell'IFRS 9
4. Previsioni finanziarie da utilizzare nella gestione dei rischi
5. Valutazioni delle garanzie
6. Processo di assegnazione del rating e quantificazione dei parametri di rischio
7. Governance e coinvolgimento degli organi di amministrazione

²² Ai sensi delle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) emanate dalla BCE, ci si attende che le unità dedicate agli NPL siano funzionalmente separate da quelle incaricate dell'erogazione e della classificazione dei prestiti.